



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 15.06.1995

COM(95) 271 def.

94/0112 (SYN)


Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa all'interoperabilità della rete europea

di treni ad alta velocità

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A,
paragrafo 2 del trattato CE)




MOTIVAZIONE

In risposta al parere del Parlamento europeo⁽²⁾ del 19 gennaio 1995 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa all'interoperabilità della rete europea di treni ad alta velocità e conformemente all'articolo 189 A (2) del trattato CE, la Commissione ha deciso di modificare la proposta sopra indicata.

La Commissione ha approvato gli emendamenti riguardanti :

- la convergenza progressiva verso l'interoperabilità della rete ferroviaria europea nella sua globalità e l'elaborazione delle proposte regolamentari relative all'interoperabilità della rete ferroviaria europea convenzionale, cosa che favorirà maggiormente lo sviluppo del settore industriale e delle imprese ferroviarie (emendamenti 1 e 2);
- lo sviluppo delle soluzioni di natura tecnica, operativa e/o amministrativa che permettono, a vantaggio dei clienti, di integrare un servizio rapido trasporto delle merci alla rete europea di treni ad alta velocità (emendamento 3);
- l'interconnessione dei sistemi di biglietteria, prenotazione ed informazione allo scopo di garantire agli utenti un accesso agevole all'insieme della rete europea di treni ad alta velocità (emendamento 4);
- la modifica redazionale che mira a chiarire la distinzione tra l'organismo notificato come tale e il personale che lavora per conto di esso (emendamento 9);
- lo statuto di indipendenza degli organismi notificati che rafforza l'obbligo della loro imparzialità e della loro indipendenza (emendamento 10);
- il rapporto periodico sulla situazione dell'interoperabilità che permette al Parlamento ed al Consiglio di seguire i progressi nella realizzazione dell'interoperabilità della rete di treni ad alta velocità (emendamento 12).

(2) doc. PE 186.411 - A4-0097/94 del 19.1.1995.




La Commissione ha respinto gli emendamenti riguardanti :

- l'associazione, nel quadro della direttiva, dei paesi europei non comunitari, in particolare della Svizzera e dei paesi dell'Europa centrale ed orientale, alle azioni di interoperabilità (emendamento 5).

Tuttavia, la Commissione riconosce l'importanza di una rete veramente transeuropea che non termini alle frontiere dell'Unione; una tale apertura deve però essere oggetto di accordi bilaterali o multilaterali. Sono infatti in corso o previsti negoziati al di fuori della direttiva; per quanto riguarda la Svizzera, essa è già perfettamente integrata ai lavori di elaborazione delle specifiche tecniche di interoperabilità previste nella direttiva;

- l'armonizzazione della formazione nonché delle procedure di esame e di qualificazione del personale aventi un impatto sulla circolazione dei treni ad alta velocità. Tenuto conto del fatto che i settori dell'istruzione e della formazione rientrano nella responsabilità degli Stati membri, tale armonizzazione è in contrasto con il principio di sussidiarietà (emendamenti 7 e 8);
- i sistemi specifici di treni ad alta velocità e le reti sulle quali circola questo materiale di treni. In nessun caso la direttiva può riprendere nomi propri di imprese o marchi determinati di materiale (emendamento 13).



**Proposta modificata di Direttiva del Consiglio
relativa all'interoperabilità della rete europea di treni ad alta velocità**

Testo iniziale

Testo modificato

I. **Primo considerando bis (nuovo)**

considerando che ai fini della realizzazione dell'ideale dell'Europa dei cittadini la presente direttiva rappresenta un primo passo verso l'interoperabilità dell'intera rete ferroviaria europea;

II. **Terzo considerando bis (nuovo)**

considerando che nell'aprile 1994 la Commissione ha presentato una proposta per una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti⁽¹⁾ che contiene anche schemi per la rete ferroviaria convenzionale; che dopo l'entrata in vigore di tale decisione la Commissione presenterà pertanto anche proposte relative all'interoperabilità della rete ferroviaria convenzione, onde agevolare in particolare il traffico regionale transfrontaliero;

⁽¹⁾ COM (94) 0106 del 7.4.1994.

III.

Quinto considerando

considerando che l'esercizio in servizio commerciale di treni ad alta velocità presuppone un'ottima coerenza tra le caratteristiche infrastrutturali e quelle del materiale rotabile; che da questa coerenza dipendono il livello delle prestazioni, la sicurezza, la qualità dei servizi e il loro costo e che su questa coerenza si fonda in particolare l'interoperabilità delle infrastrutture, delle apparecchiature e del materiale;

considerando che l'esercizio in servizio commerciale di treni ad alta velocità presuppone un'ottima coerenza tra le caratteristiche infrastrutturali e quelle del materiale rotabile; che da questa coerenza dipendono il livello delle prestazioni, la sicurezza, la qualità dei servizi e il loro costo e che su questa coerenza si fonda in particolare l'interoperabilità della rete europea di treni ad alta velocità; che, pur essendo la rete ad alta velocità concepita essenzialmente per il trasporto passeggeri, occorrerà individuare gradualmente anche le possibilità che consentano un rapido trasporto delle merci sulle linee ad alta velocità;

IV.

Quinto considerando bis (nuovo)

considerando anche che gli utenti devono godere di un accesso agevolato all'insieme della rete europea di treni ad alta velocità; che occorre quindi garantire l'interoperabilità dei sistemi di biglietteria, prenotazione ed informazione della rete europea di treni ad alta velocità;

Testo iniziale

Testo modificato

V.

Articolo 24 (nuovo)

Ogni due anni la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi conseguiti nell'interoperabilità della rete europea di treni ad alta velocità.

VI.

Articolo 25 (ex articolo 24)

La presente direttiva entra in vigore ventun giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*.

La presente direttiva entra in vigore ventun giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*.

VII.

Allegato VIII, punto 2

2. L'organismo e il personale incaricato del controllo devono eseguire l'operazione di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e devono essere esenti da ogni pressione e sollecitazione, in particolare a carattere finanziario, atta a influenzare il loro giudizio o i risultati del loro controllo, in particolare quelle provenienti da persone o associazioni di persone interessate ai risultati delle verifiche.

2. Il personale incaricato del controllo deve eseguire l'operazione di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e deve essere esente da ogni pressione e sollecitazione, in particolare a carattere finanziario, atta a influenzare il suo giudizio o i risultati del suo controllo, in particolare quelle provenienti da persone o associazioni di persone interessate ai risultati delle verifiche.

VIII. Allegato VIII, punto 3 (nuovo)

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a far sì che gli organismi incaricati, come indicato nel presente allegato, in ordine alla direzione, gestione, amministrazione ed ai controlli interni amministrativi, economici e contabili acquisiscano uno status giuridico indipendente.

IX. Allegato VIII, punto 4 (ex punto 3)

- | | |
|---|---|
| <p><u>3.</u> L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessari per espletare in modo adeguato i compiti tecnici e amministrativi legati all'esecuzione delle verifiche; esso deve anche avere accesso al materiale necessario per le verifiche eccezionali.</p> | <p><u>4.</u> L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessari per espletare in modo adeguato i compiti tecnici e amministrativi legati all'esecuzione delle verifiche; esso deve anche avere accesso al materiale necessario per le verifiche eccezionali.</p> |
|---|---|

X. Allegato VIII, punto 5 (ex punto 4)

- | | |
|--|--|
| <p><u>4.</u> Il personale incaricato dei controlli deve possedere :</p> <ul style="list-style-type: none">- una buona formazione tecnica e professionale,- una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che effettua e una sufficiente dimestichezza con questi controlli,- l'idoneità necessaria a redigere le attestazioni, i verbali ed i rapporti relativi ai controlli effettuati. | <p><u>5.</u> Il personale incaricato dei controlli deve possedere :</p> <ul style="list-style-type: none">- una buona formazione tecnica e professionale,- una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che effettua e una sufficiente dimestichezza con questi controlli,- l'idoneità necessaria a redigere le attestazioni, i verbali ed i rapporti relativi ai controlli effettuati. |
|--|--|

Testo iniziale

Testo modificato

XI. Allegato VIII, punto 6 (ex punto 5)

5. L'indipendenza del personale incaricato del controllo deve essere garantita. La remunerazione di ogni agente non deve essere in funzione del numero di controlli effettuati né dei risultati di questi ultimi.

6. L'indipendenza del personale incaricato del controllo deve essere garantita. La remunerazione di ogni agente non deve essere in funzione del numero di controlli effettuati né dei risultati di questi ultimi.

XII. Allegato VIII, punto 7 (ex punto 6)

6. L'organismo deve sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile a meno che tale responsabilità sia coperta dallo Stato in base al diritto nazionale oppure i controlli siano effettuati direttamente dallo Stato membro.

7. L'organismo deve sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile a meno che tale responsabilità sia coperta dallo Stato in base al diritto nazionale oppure i controlli siano effettuati direttamente dallo Stato membro.

XIII. Allegato VIII, punto 8 (ex punto 7)

7. Il personale dell'organismo è legato dal segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (salvo nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato dove esercita le sue attività), nel quadro della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di diritto interno che le dia effetto.

8. Il personale dell'organismo è legato dal segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (salvo nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato dove esercita le sue attività), nel quadro della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di diritto interno che le dia effetto.

ISSN 0254-1505

COM(95) 271 dcf.

DOCUMENTI

IT

07

N. di catalogo : CB-CO-95-292-IT-C

ISBN 92-77-90450-X.

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo